



## CAPITOLATO SPECIALE

**Gara europea a procedura aperta per l'affidamento dell'appalto di servizi di pulizia del Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli", Corso Unità d'Italia n. 40, 10126 Torino - CPV 90910000-9 - CIG: 75687065C6 NUTS ITC11.**

### **Articolo 1 – Oggetto e luogo.**

- 1.1. Il presente Capitolato contiene la descrizione e la specificazione delle prescrizioni tecniche, amministrative ed economiche per l'esecuzione del servizio di pulizia a ridotto impatto ambientale (di seguito "**Servizio**") del Museo Nazionale dell'Automobile "Avv. Giovanni Agnelli" (di seguito "**MAUTO**").
- 1.2. Il Servizio prevede, in particolare, la pulizia di tutti i locali, infissi e suppellettili presenti e utilizzati dal MAUTO, oltre alla fornitura del materiale di consumo e di confort per i servizi igienici, , come meglio specificato al successivo art. 4.
- 1.3. Il Servizio viene svolto nei locali che ospitano la collezione permanente e le mostre temporanee, gli uffici e le aree che ospitano le diverse attività del MAUTO presso la sede di Torino, Corso Unità d'Italia n. 40, di cui si allega Planimetria.

### **Articolo 2 – Durata.**

- 2.1. Il Servizio avrà una durata di n. anni 3 a decorrere dalla data di sottoscrizione del contratto.
- 2.2. Alla scadenza del contratto, il MAUTO si riserva la facoltà di rinnovare il Servizio, alle medesime condizioni, per ulteriori n. anni 2. La richiesta di rinnovo verrà comunicata all'Appaltatore a mezzo posta elettronica certificata (di seguito "**PEC**"): in tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione del Servizio nei termini e alle condizioni di cui all'offerta economica.
- 2.3. Nessun diritto, indennizzo, risarcimento o compenso ad alcun titolo o ragione spetta all'Appaltatore nel caso di mancato esercizio o di mancato esercizio integrale (da intendersi per un periodo più breve di quello indicato per la parte opzionale) del rinnovo.

### Articolo 3 – Importo.

- 3.1. € 675.000 . al netto dell'IVA e degli oneri di sicurezza dovuti a rischio di interferenza non soggetti a ribasso pari a € 17.750, IVA esclusa, per l'intera durata del contratto, compreso l'eventuale rinnovo. L'importo a base di gara comprende il costo della manodopera stimato in € 528.125,00.

### Articolo 4 – Modalità e frequenza di esecuzione del Servizio.

- 4.1. Il Servizio prevede le seguenti prestazioni da eseguire con le modalità e con la frequenza sotto indicate:

➤ FREQUENZA GIORNALIERA:

- Scopatura a umido o con feltro antipolvere trattato antistaticamente di tutti i pavimenti, qualsiasi sia la tipologia della superficie e pertinenze esterne ancorché immediatamente adiacenti agli ingressi (tranne area *bookshop* e caffetteria). L'intervento dovrà riguardare anche le superfici sottostanti le vetture, mobili, carrelli o altri arredi di facile rimozione. Svuotatura e pulizia cestini gettacarte, rimozione del materiale cartaceo di scarto per mezzo di appositi contenitori chiusi e di carrelli, nonché trasporto ai punti di raccolta differenziata di tutti i tipi di rifiuti secondo le diverse tipologie osservando le disposizioni vigenti sul territorio comunale.
- Pulizia ad umido e lavaggio di posacenere posizionati in luoghi aperti.
- Lavaggio e deodorazione di bagni, antibagni, wc (interno ed esterno), lavabi, rubinetterie, docce e pareti adiacenti, distributori sapone, carta igienica e salviette asciugamani, controllo, distribuzione e/o sostituzione ogni qualvolta occorra dei saponi, salviette, sacchetti per assorbenti. All'occorrenza più volte al giorno in base al bisogno e all'affluenza di pubblico.
- Spolveratura esterna dei pezzi in esposizione a rotazione con materiali idonei
- Controllo e pulizia dei cortili interni e della parte perimetrale del MAUTO.
- Posizionamento del materiale di consumo (carta igienica, sapone, deodoranti e asciugamani).

➤ FREQUENZA SETTIMANALE:

- Lavaggio, con prodotti idonei, di tutti i pavimenti di qualsiasi tipologia di superficie, compresi ingressi, corridoi, pianerottoli, ascensori, uffici, scale e pertinenze esterne ancorché immediatamente adiacenti agli ingressi (tranne area *bookshop* e caffetteria). L'intervento dovrà riguardare anche le superfici sottostanti mobili, vetture, carrelli o altri arredi di facile rimozione.
- Lavaggio con prodotti idonei delle vetrate delle bussole di accesso al MAUTO.
- Manutenzione con *spray cleaning* e lucidatura con macchina ad alta velocità dotata di aspiratore e filtro dei pavimenti trattati con cere sintetiche.
- Spolveratura e pulizia con prodotti idonei delle scenografie e degli arredi relativi alle sale aperte al pubblico.
- Spolveratura ad umido e pulizia con prodotti idonei di scrivanie, piani d'appoggio, piani di lavoro, arredi, davanzali interni, superfici orizzontali in genere ed oggetti vari.
- Posizionamento all'esterno di bidoni della raccolta vetro e dell'indifferenziato nei giorni di raccolta.
- Pulizia con idonei prodotti di ascensori, montacarichi, corrimano, ringhiere.
- Lavaggio balconate del primo piano.
- Spolveratura ad umido delle apparecchiature e attrezzature d'ufficio e dei piani sovrastanti gli armadi.

- FREQUENZA QUINDICINALE:
  - Pulitura, con mezzi idonei, delle vetrate interne ed esterne del *foyer* e della corte interna.
  - Spazzatura cortili interni e pulizia scale esterne (incluse quelle d'emergenza).
  
- FREQUENZA MENSILE:
  - Pulizia e lucidatura di elementi metallici, quali maniglie, targhe, piastre e affini ad esclusione degli infissi.
  - Pulizia a fondo e disinfezione di tutti i rivestimenti in resina (parti verticali) e accessori dei servizi igienico-sanitari.
  - Lavaggio vetrate al piano terreno e al primo piano non ricomprese nella pulitura quindicinale.
  - Spolveratura delle parti interne dei veicoli in esposizione a rotazione
  - Intervento di derattizzazione e disinfestazione per l'intero edificio
  
- FREQUENZA TRIMESTRALE:
  - Ceratura dell'area di ingresso, della zona biglietteria e della piazza.
  - Pulizia a fondo con specifici prodotti a secco o ad umido delle poltrone imbottite delle sale congressi.
  - 
  - Pulizia interna ed esterna degli armadi vetrati, senza la rimozione del materiale depositato.
  - Pulizia a fondo, con prodotti ed attrezzature idonee di terrazze, balconi, cavedi.
  - Pulizia delle vetrine su facciata laterale
  - Aspirazione a fondo dei cavedi e rimozione di polveri
  
- FREQUENZA ANNUALE:
  - Lavaggio interno ed esterno delle vetrate del rivestimento del MAUTO (pelle vetrata).
  - Pulitura di tutti gli apparecchi fissi d'illuminazione e dei vetri opalini presenti nella struttura
  - Lavaggio vetrate in zona uffici anche con l'ausilio di scale, ponteggi, trabattelli o celle idrauliche
  - Pulizia del rivestimento interno in acciaio e della pulizia cupole di plexiglass

4.2. All'occorrenza, il MAUTO potrà chiedere lo sgombero della neve del perimetro esterno entro le ore 8.00 e del piazzale interno entro le ore 10.00, nonché il successivo spargimento di sale che sarà fornito dal MAUTO.

4.3. Le prestazioni elencate non hanno carattere esaustivo e non esimono l'Appaltatore dagli ulteriori adempimenti necessari all'esecuzione di tutte le operazioni atte ad assicurare il decoro e l'igiene degli ambienti.

4.4. Dovrà essere garantita la presenza di almeno n. 1 dipendente per tutta la durata di apertura al pubblico del MAUTO (lunedì 10-14; martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato e domenica 10-19).

4.5. L'apertura museale annuale complessiva è stimata in ore 3.020 oltre ore 50 per eventuali aperture straordinarie (festività infrasettimanali, particolari esposizioni ecc...).

- 4.6. Il MAUTO si riserva la facoltà di modificare l'orario di apertura al pubblico sia in maniera permanente sia in occasione di singoli eventi e, conseguentemente, di modificare la disposizione e il numero delle ore di pulizia.
- 4.7. Il MAUTO si riserva, altresì, la facoltà, in caso di particolari eventi o manifestazioni, di richiedere che il personale dell'Appaltatore, in luogo delle pulizie ordinarie, provvedano ad eseguire gli interventi di pulizia ritenuti più pertinenti.
- 4.8. Gli interventi aventi carattere periodico dovranno essere svolti con le frequenze prescritte e definite in un programma generale presentato entro 30 giorni dalla data di inizio del servizio; il programma potrà essere soggetto a modifiche su richiesta del MAUTO.
- 4.9. Nel caso di mancata presentazione del programma, il MAUTO avrà la facoltà di applicare una penale così come previsto all'art. 16.

#### **Articolo 5 – Macchinari, attrezzature, prodotti e materiale di consumo.**

- 5.1. L'Appaltatore, nell'espletamento del Servizio, dovrà impiegare macchine, attrezzature e prodotti in propria disponibilità. Resta a carico del MAUTO la sola fornitura dell'acqua e della corrente elettrica.
- 5.2. Tutti gli interventi dovranno essere effettuati accuratamente e a regola d'arte, con l'impiego di attrezzature, prodotti (inodore e incolore) e materiali della migliore qualità che non danneggino i pavimenti, le vernici, gli arredi, i veicoli in esposizione e quant'altro presente nei locali del MAUTO.
- 5.3. Potranno essere utilizzate soltanto macchine e attrezzature:
  - a) di comprovata validità ed affidabilità, assicurando al servizio il continuo aggiornamento con le più moderne tecniche di lavoro;
  - b) perfettamente efficienti e conformi a quanto stabilito dalle vigenti normative;
  - c) sulle quali dovranno essere applicate targhette o adesivi indicanti la proprietà dell'Appaltatore che, pertanto, sarà responsabile della loro custodia.
- 5.4. L'Appaltatore non potrà utilizzare prodotti con funzione esclusivamente deodorante/profumante.
- 5.5. L'Appaltatore è tenuto a fornire anche il materiale di consumo (carta igienica, sapone, deodoranti e asciugamani) che dovrà essere della migliore qualità.
- 5.6. Nell'esecuzione del Servizio dovranno essere adottati tutti gli accorgimenti e impiegati tutte le attrezzature, i prodotti e i materiali necessari ad impedire la liberazione della polvere negli ambienti. Per questa ragione le tecniche di pulizia a secco e la spazzatura a secco dovranno essere limitate, di norma, alla raccolta di materiali grossolani e dovranno essere privilegiate le pulizie a umido e l'impiego di aspirapolvere filtranti e panni idonei a trattenere elettrostaticamente la polvere.
- 5.7. E' vietato utilizzare segatura del legno e piumini di origine animale (tranne per l'uso esclusivo di spolveratura a secco di opere artistiche e comunque su richiesta specifica del MAUTO).
- 5.8. Aspirapolvere, battitappeto, spazzole elettriche e simili attrezzature dovranno essere sempre muniti di dispositivo di aspirazione e filtrazione.
- 5.9. Dopo l'uso, tutto il materiale deve essere accuratamente lavato, asciugato e riposto.
- 5.10. L'Appaltatore dovrà effettuare la raccolta differenziata dei rifiuti derivanti dallo svuotamento dei

cestini e, in genere, di quanto raccolto durante l'espletamento del Servizio. I rifiuti dovranno essere raccolti negli appositi contenitori nel rispetto delle modalità di gestione dei rifiuti urbani vigenti nel Comune di Torino e dovrà provvedere al corretto conferimento delle frazioni di rifiuti urbani prodotti nell'edificio al sistema di raccolta locale di tali rifiuti.

- 5.11. L'Appaltatore è tenuto a garantire per l'espletamento del Servizio l'utilizzo di materiali e prodotti indicati nell'offerta e conformi alle previsioni del D.M. 24 maggio 2012 del Ministero dell'Ambiente della Tutela del Territorio e del Mare. I prodotti che si rendano necessari in un secondo momento, non inclusi nell'elenco presentato con l'offerta, dovranno sempre garantire il rispetto del predetto decreto.
- 5.12. E' vietato l'uso di prodotti tossici e/o corrosivi, in particolare acido cloridrico (HCL) e ammoniaca (NH4).
- 5.13. Il MAUTO si riserva la facoltà di effettuare prelievi a campione dei prodotti chimici e delle soluzioni pronte all'uso per verificarne le caratteristiche e l'esatta percentuale di dosaggio delle soluzioni. In caso di riscontro di irregolarità documentata, le spese di laboratorio sostenute per le verifiche saranno poste a carico dell'Appaltatore e il MAUTO si riserva di applicare all'Appaltatore la penale di cui all'art. 16.
- 5.14. Il MAUTO non sarà responsabile in caso di danni o furti delle macchine, attrezzature e prodotti d'uso lasciati all'interno dei locali.
- 5.15. L'Appaltatore è custode dei locali che verranno consegnati per il deposito del materiale e delle attrezzature oppure adibiti a spogliatoi e, comunque, di tutto quanto in essi contenuto -compresa la lavatrice che verrà messa a disposizione dell'Appaltatore- sia di proprietà dell'Appaltatore medesimo che del MAUTO, con la correlativa responsabilità ai sensi dell'art. 2051 c.c.

#### **Articolo 6 – Referente dell'Appaltatore. Direttore dell'esecuzione del MAUTO.**

- 6.1. L'Appaltatore, prima dell'inizio dello svolgimento del Servizio, deve nominare per iscritto un Referente, incaricato di dirigere, coordinare e controllare l'attività del personale dell'Appaltatore addetto al Servizio e al fine di attivare ogni supporto tecnico e informativo che si renda necessario.
- 6.2. Il Referente deve:
  - a) avere perfetta conoscenza della situazione logistica e impiantistica della sede museale;
  - b) essere reperibile dal lunedì al sabato dalle ore 8:00 alle ore 18:00 attraverso la rete di telefonia mobile e a mezzo e-mail;
  - c) essere in grado di intervenire operativamente in caso di emergenza e di verificare eventuali anomalie circa lo stato di sicurezza della sede museale.
- 6.3. Il referente risponde direttamente di eventuali problemi che dovessero sorgere nell'esecuzione del Servizio.
- 6.4. Tutte le comunicazioni formali tra Appaltatore e il MAUTO saranno poste in essere per mezzo del Referente e si intenderanno come validamente effettuate ai sensi e per gli effetti di legge. Quanto sarà dichiarato e sottoscritto dal Referente, sarà considerato dal MAUTO dichiarato e sottoscritto in nome e per conto dell'Appaltatore.
- 6.5. In caso di impedimento del Referente, l'Appaltatore dovrà darne tempestivamente notizia a mezzo PEC al MAUTO, indicando contestualmente il nominativo del sostituto.
- 6.6. Il MAUTO, prima dell'inizio dell'esecuzione del Servizio, si riserva di nominare il Direttore

dell'esecuzione del contratto (di seguito "D.E.C.") che provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

## Articolo 7 - Obblighi del personale addetto al Servizio.

- 7.1. Il personale addetto al Servizio ha il **dovere** di:
- a) rispettare un decoro consono all'istituzione museale e assumere durante il Servizio un contegno riguardoso e corretto avendo cura, in particolare, di non arrecare molestia al pubblico, ai dipendenti del MAUTO e/o a terzi e di non ostacolare l'attività del MAUTO stesso;
  - b) indossare il *badge* identificato e la divisa che deve essere tenuta in buono stato di conservazione, di ordine e di pulizia;
  - c) osservare tutte le disposizioni impartite dal MAUTO in tema di orari, accesso (in particolare alle aree riservate e/o protette), permanenza e uscita dai locali del MAUTO;
  - d) attenersi agli obblighi che l'Appaltatore provvederà a segnalare loro in materia di sicurezza e protezione collettiva e individuale, nonché relativamente ai programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria ai sensi del Testo Unico Sicurezza Lavoro (di seguito "T.U.S.L.");
  - e) consegnare immediatamente al MAUTO tutti gli oggetti rinvenuti nell'ambito della struttura;
  - f) spegnere gli impianti illuminanti dei locali, vani e spazi comuni che, di volta in volta, non sono direttamente interessati dal Servizio nonché provvedere a chiudere le finestre e gli accessi al MAUTO, verificando l'assenza di persone nei locali;
  - g) compilare e sottoscrivere il foglio di rilevazione delle presenze e renderlo disponibile e visionabile in ogni momento.
- 7.2. Il personale addetto al Servizio ha il **divieto** di:
- a) danneggiare i pavimenti, gli infissi, i rivestimenti delle pareti, le tinte, i mobili, le apparecchiature, gli arredi in genere e, comunque, tutto ciò che concorre a formare, nella globalità, gli ambienti da pulire e sanificare;
  - b) manomettere apparecchiature, attrezzature e oggetti di qualsiasi genere, di proprietà del MAUTO o in dotazione dello stesso;
  - c) utilizzare per scopo personale fotocopiatrici, telefoni, calcolatrici, computer e qualsiasi altra apparecchiatura, nonché carta e cancelleria;
  - d) utilizzare telefoni cellulari o altri apparecchi personali. L'uso è consentito solo per ragioni di servizio e inerenti alla sicurezza dei locali e delle persone oppure per ragioni personali in caso di comprovata necessità;
  - e) eseguire lavori e/o attività diversi da quelli oggetto del Servizio;
  - f) allontanarsi senza giustificato motivo dalla postazione di Servizio;
  - g) far accedere persone prive di regolare titolo di accesso alle sale espositive;
  - h) sollevare, verso il MAUTO, contestazioni circa i tempi, le modalità o altro afferente il Servizio, se non per il tramite del Referente.
- 7.3. Il MAUTO ha il diritto di chiedere la sostituzione del personale non gradito, per inosservanza delle prescrizioni di cui ai commi precedenti. La sostituzione deve avvenire entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC e si applicano, in ogni caso, le penali di cui all'art. 16.
- 7.4. In caso di gravi negligenze o di dolo oppure di violazione delle norme di sicurezza, il MAUTO può chiedere l'allontanamento immediato del personale e la sua sostituzione entro 24 ore dal ricevimento della comunicazione a mezzo PEC e si applicano, in ogni caso, le penali di cui all'art. 16.

## **Articolo 8 - Oneri dell'Appaltatore nell'esecuzione del Servizio.**

- 8.1. L'Appaltatore esegue il Servizio in conformità a quanto previsto nel presente Capitolato, nel Contratto, nella propria Offerta Tecnica ed Economica, nel rispetto della normativa applicabile e, in ogni caso, con un livello qualitativo e professionale adeguato all'importanza dei beni e delle opere conservate nel MAUTO.
- 8.2. L'Appaltatore è tenuto a comunicare preventivamente al MAUTO i nominativi e i dati anagrafici dei lavoratori addetti al Servizio, con le rispettive qualifiche e il numero delle ore giornaliere che ciascuno deve garantire; uguale comunicazione dovrà essere effettuata nel caso di ogni successiva variazione del personale e dell'orario assegnato a ciascun operatore.
- 8.3. Con cadenza mensile dovrà risultare effettuato almeno il monte ore mensile indicato per le pulizie giornaliere. Il controllo delle rimanenti ore verrà effettuato con cadenza non necessariamente mensile, ma in rapporto alla periodicità delle prestazioni periodiche, restando inteso che il monte ore complessivo dichiarato in offerta andrà comunque raggiunto nell'arco dell'anno.
- 8.4. L'Appaltatore deve garantire un idoneo sistema di rilevazione delle presenze per il personale che effettua le pulizie giornaliere e periodiche. Il foglio dovrà essere trasmesso, per i necessari riscontri, all'Ufficio Contabilità, entro e non oltre il giorno 5 del mese successivo.
- 8.5. L'Appaltatore ha l'obbligo di assicurare sempre il regolare e corretto espletamento delle prestazioni, garantendo la presenza di personale idoneo per numero e qualifica. Il Servizio dovrà essere garantito in maniera continuativa e indipendentemente dalle ferie, dalle malattie, dalla maternità, dagli infortuni o altro. L'organizzazione del Servizio è onere esclusivo dell'Appaltatore nel rispetto delle direttive impartite dal MAUTO.
- 8.6. L'Appaltatore dovrà garantire, salvo diversa richiesta, la continuità degli operatori impiegati nel complessivo periodo di durata del Servizio; lo stesso dovrà garantire la sostituzione, su richiesta del MAUTO, del personale negligente o inadeguato all'assolvimento del ruolo professionale assegnato con personale in possesso degli stessi requisiti, nei termini indicati all'art. 7.3.
- 8.7. L'Appaltatore, a sua cura e spese, è tenuto a dotare tutto il personale di divisa decorosa e adeguata al Servizio sottoponendola, in ogni caso, all'approvazione preventiva del MAUTO.
- 8.8. L'Appaltatore è tenuto a impartire al personale addetto al Servizio tutte le informazioni necessarie per il suo corretto svolgimento e sarà ritenuto responsabile di ogni disfunzione e di ogni carenza o inadeguatezza tecnico-amministrativa e organizzativa-funzionale del Servizio e tenuto a risponderne direttamente mediante applicazione delle penali previste all'art. 16.
- 8.9. L'Appaltatore dovrà produrre un rapporto annuale sui prodotti consumati per le esigenze di sanificazione e detergenza (e per altri scopi, per esempio ceratura delle superfici) durante il periodo di riferimento, indicando per ciascun prodotto, produttore e nome commerciale del prodotto, quantità di prodotto utilizzato. La relazione deve essere accompagnata da opportune prove documentali, su richiesta del MAUTO.
- 8.10. L'Appaltatore deve garantire il rispetto delle norme in materia di retribuzione, assistenza, previdenza e sicurezza di cui ai successivi artt. 9 e 10.

## **Articolo 9 – Clausola sociale e tutela dei lavoratori in materia retributiva, assistenziale e previdenziale.**

- 9.1. L'Appaltatore subentrante è tenuto ad assorbire prioritariamente il personale dell'Appaltatore precedente, di cui all'Allegato n. 3 al Disciplinare, che in relazione al Servizio da svolgere, come descritto nel presente capitolato di gara, è necessario impiegare per una corretta e regolare esecuzione, ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dello stesso Appaltatore subentrante.
- 9.2. L'Appaltatore si obbliga ad attuare, nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nel Servizio oggetto dell'appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi di Lavoro, applicabili alla data dell'offerta, al settore e alla località in cui si svolge il Servizio, nonché le condizioni risultanti dalle successive modifiche ed integrazioni e, in genere, da ogni altro contratto collettivo applicabile nelle località successivamente stipulato per il settore. I suddetti obblighi vincolano l'Appaltatore anche nel caso che non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse.
- 9.3. L'Appaltatore deve inoltre provvedere a tutti gli oneri ed obblighi che le disposizioni di legge, regolamenti e contratti, pongono a suo carico.
- 9.4. Tutto il personale, compreso quello giornaliero, deve essere iscritto agli enti ed istituti previdenziali e assistenziali previsti dalle vigenti disposizioni legislative e comunicare al MAUTO, entro 5 giorni dalla stipulazione del Contratto o dalla eventuale consegna anticipata del Servizio nelle more della stipulazione, e comunque ogni qualvolta ne venga fatta richiesta, i nominativi del personale addetto al Servizio nonché presso quali uffici provinciali INAIL e INPS ha provveduto ad assicurarli, citando il numero di posizione assicurativa.
- 9.5. In caso di inadempimento agli obblighi di cui sopra, accertato dal MAUTO o segnalato dalla competente Direzione Provinciale del lavoro, il MAUTO ne darà comunicazione all'Appaltatore e, se del caso, anche alla citata Direzione Provinciale, e procederà alla detrazione sui canoni da versare pari alle somme di cui l'Appaltatore risulti debitore, destinando le stesse a garanzia dell'adempimento. Il pagamento all'Appaltatore delle somme accantonate non sarà effettuato sino a quando la Direzione Provinciale del lavoro non avrà accertato che gli obblighi predetti siano stati regolarmente adempiuti. Per le trattenute sui pagamenti, l'Appaltatore non può opporre alcuna eccezione al MAUTO né ha diritto a qualsivoglia indennizzo o risarcimento dei danni e interessi, o maggiori compensi.
- 9.6. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, l'Appaltatore sarà invitato per iscritto a provvedervi entro i successivi 15 giorni. Ove l'Appaltatore non provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta entro il termine suddetto, il MAUTO pagherà anche in corso di contratto direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate detraendo i relativi importi dalle somme dovute all'Appaltatore ovvero delle somme dovute al subappaltatore inadempiente in caso di pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del d.lgs. n. 50/2016 (di seguito "Codice") e trattenendo, inoltre, una somma pari al 5% delle retribuzioni liquidate a titolo di rimborso forfettario per le spese sostenute per le procedure, che non verrà restituita.
- 9.7. La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi sopra citati da parte dell'Appaltatore costituisce grave inadempimento e pertanto titolo a favore del MAUTO per risolvere il contratto, previa comunicazione all'Appaltatore, ai sensi dell'art. 1453 c.c.
- 9.8. Il personale che a qualsiasi titolo presterà la sua attività nell'ambito dell'organizzazione lavorativa dell'Appaltatore non avrà, sotto alcun profilo, rapporti con il MAUTO che non ha, pertanto, alcuna responsabilità, diretta o indiretta, in controversie, pretese, cause di lavoro o di qualsiasi altro tipo conseguenti a vertenze connesse al personale dell'Appaltatore o per attività inerenti il Servizio da esso svolto.



- 9.9. Tutti gli obblighi e gli oneri retributivi, assistenziali e previdenziali per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del MAUTO e di ogni indennizzo. Il MAUTO rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore ed il personale impiegato per l'esecuzione del Servizio.

#### **Articolo 10 - Tutela dei lavoratori in materia di sicurezza.**

- 10.1. L'Appaltatore è tenuto all'osservanza e all'applicazione delle disposizioni del T.U.S.L. e di ogni altra disposizione di legge, regolamento, provvedimento amministrativo posto a tutela della sicurezza dei lavoratori.
- 10.2. L'Appaltatore dovrà dotare il personale di indumenti idonei allo svolgimento delle attività ad esso demandate e di dispositivi di protezione individuale atti a garantire la massima sicurezza in relazione al Servizio sotto il profilo igienico-sanitario ed antinfortunistico, secondo quanto indica il C.C.N.L. applicabile al settore merceologico di competenza.
- 10.3. Qualora l'Appaltatore non provveda direttamente alla dotazione di cui all'art. 10.2., detta dotazione di lavoro verrà acquistata dal MAUTO, con spesa a carico dell'Appaltatore medesimo.
- 10.4. L'Appaltatore, a sua cura e spese, deve fornire un tesserino di riconoscimento a ciascun lavoratore contenente una fotografia formato tessera e le generalità del lavoratore, oltre che l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione.
- 10.5. L'Appaltatore fornisce al personale dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi all'espletamento delle proprie attività nell'ambiente in cui è destinato ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza -collettive e individuali- adottate in relazione a tali attività, nonché a garantire programmi di formazione, addestramento e sorveglianza sanitaria.
- 10.6. L'Appaltatore dovrà garantire che nelle iniziative di formazione del personale siano trattati anche i seguenti argomenti:
- a) corrette modalità d'uso in relazione al dosaggio dei prodotti di pulizia;
  - b) precauzioni d'uso (divieto di mescolare, come manipolare il prodotto, come intervenire in caso di sversamenti o di contatti accidentali, come leggere le schede di sicurezza);
  - c) differenze tra disinfezione e lavaggio;
  - d) modalità di conservazione dei prodotti;
  - e) caratteristiche dei prodotti per la pulizia a minori impatti ambientali e dei prodotti ausiliari "ecologici", le etichette, incluse quelle ecologiche, dei prodotti detergenti e disinfettanti per le pulizie.
- 10.7. Il MAUTO ha predisposto il Documento Unico di Valutazione dei Rischi da Interferenze (di seguito "D.U.V.R.I.") determinando i costi relativi alla sicurezza, non soggetti a ribasso. L'Appaltatore sarà tenuto, previa ricognizione dei luoghi, a produrre le procedure di sicurezza in base alle quali il MAUTO aggiornerà il D.U.V.R.I. che costituirà parte integrante del Contratto di appalto e che potrà essere oggetto di aggiornamenti e variazioni nel corso di esecuzione del Servizio.
- 10.8. Il MAUTO si riserva la facoltà di effettuare sopralluoghi e ispezioni in ogni momento e senza preavviso alcuno per verificare il rispetto e l'applicazione di quanto previsto dal D.U.V.R.I. e dalle vigenti normative in materia di sicurezza e igiene sul lavoro.
- 10.9. Tutti gli obblighi e gli oneri assicurativi antinfortunistici per i lavoratori impiegati nel Servizio sono a carico dell'Appaltatore, con esclusione di ogni diritto di rivalsa nei confronti del MAUTO e di

ogni indennizzo. Il MAUTO rimane, quindi, estraneo ad ogni titolo o ragione rispetto ai rapporti tra l'Appaltatore e il personale per l'esecuzione del Servizio.

#### **Articolo 11 – Corrispettivo.**

- 11.1. A fronte dell'esecuzione del Servizio, il MAUTO corrisponderà all'Appaltatore il corrispettivo risultante dall'offerta economica.
- 11.2. Tale corrispettivo s'intende remunerativo di tutte le prestazioni, le attrezzature, i macchinari e i prodotti occorrenti per la perfetta esecuzione del Servizio, dei materiali di consumo (carta igienica, sapone, deodoranti e asciugamani), compreso il relativo posizionamento, nonché di tutto quanto necessario e opportuno per l'esecuzione a regola d'arte del Servizio.
- 11.3. Le variazioni in riduzione e/o in aumento dovute alle particolari esigenze non potranno comunque superare il 20% del monte ore annuale indicato in sede di offerta dall'Appaltatore. Quest'ultimo sarà tenuto ad assoggettarsi alle stesse condizioni e patti contrattuali, senza poter esigere indennizzi/compensi/risarcimenti/maggiori ritorsioni di alcun genere, salvo l'adeguamento in diminuzione o in aumento del corrispettivo conseguente alla variazione autorizzata e/o richiesta.
- 11.4. L'ammontare dell'importo delle eventuali variazioni in aumento o in diminuzione sarà determinato mediante computo in aumento o in diminuzione del costo orario del personale effettivamente impiegato in più o in meno determinato in base ai costi orari dei profili professionali dei lavoratori impiegati, dedotti in base a quanto indicato dall'Appaltatore in sede di offerta. In tal caso i costi orari, per la quota spese generali/utili di impresa, saranno soggetti al ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore in sede di gara.

#### **Articolo 12 – Pagamenti e fatturazione. Cessione del credito.**

- 12.1. Il corrispettivo sarà corrisposto mediante il pagamento di rate mensili e potrà essere decurtato delle somme corrispondenti alle eventuali penali applicate all'Appaltatore.
- 12.2. Il pagamento avverrà entro 60 giorni fine mese dalla trasmissione di regolare fattura con indicazione del CIG da parte dell'Appaltatore e sarà subordinato alla verifica della correttezza retributiva e contributiva tramite acquisizione del D.U.R.C. dell'Appaltatore e dell'eventuale subappaltatore, nonché della corretta esecuzione del Servizio.
- 12.3. Il conguaglio delle ore eseguite in eccesso o in diminuzione rispetto a quelle indicate nell'offerta sarà effettuato mensilmente. Tale termine verrà sospeso nel caso in cui la fattura venga respinta perché incompleta, contestata o fiscalmente irregolare.
- 12.4. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese di cui all'art. 48 del Codice, le fatture, distinte per ciascuno dei componenti il raggruppamento, saranno viste e trasmesse dalla capogruppo al MAUTO alla scadenza dei termini previsti. Il pagamento avverrà mediante accredito bancario a favore di ciascun membro raggruppato. È espressamente esclusa la possibilità di un unico accredito bancario a favore del capogruppo.
- 12.5. In caso di subappalto, il MAUTO non intende provvedere direttamente al pagamento del subappaltatore che sarà, quindi, effettuato dall'Appaltatore. Quest'ultimo dovrà però trasmettere al MAUTO, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento al subappaltatore, copia della fattura

quietanzata con l'indicazione delle ritenute di garanzia applicate. Il MAUTO sarà tenuto a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le sole prestazioni dallo stesso svolte nei casi previsti dall'art. 105, comma 13, del Codice.

- 12.6. Non è configurabile l'inadempimento né la mora del MAUTO, qualora questa non abbia provveduto al pagamento del corrispettivo alla scadenza contrattuale per non essere stato ancora completato, per ragioni imputabili esclusivamente all'Appaltatore, il procedimento contabile che porta all'emissione dei mandati di pagamento.
- 12.7. Si precisa che in base alla vigente normativa "*Piano straordinario contro le mafie*", legge n. 136/2010 s.m.i., per assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, gli appaltatori, i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese nonché i concessionari di finanziamenti pubblici anche europei a qualsiasi titolo interessati ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici devono utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accessi presso banche o presso la società Poste italiane S.p.a., dedicati, anche non in via esclusiva, fermo restando quanto previsto dal comma 5, dell'art. 3 della citata legge, alle commesse pubbliche. Tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori, ai servizi e alle forniture pubblici nonché alla gestione dei finanziamenti di cui al primo periodo devono essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto al comma 3, dell'art. 3 della citata legge, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale. (cd "obbligo di tracciabilità") o con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni.
- 12.8. L'Appaltatore assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari. Il Contratto è sottoposto alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui (per inadempimento dell'Appaltatore) le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a.
- 12.9. L'Appaltatore si obbliga ad inserire, a pena di nullità assoluta, in tutti i contratti da sottoscrivere "a valle" con i suoi subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai Servizi una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume l'impegno a seguire gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/10 s.m.i. e la loro sottoposizione alla clausola risolutiva espressa ex art. 1456 c.c. da attivarsi in tutti i casi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o società Poste Italiane S.p.a. L'Appaltatore si obbliga a consentire al MAUTO di verificare che tali contratti "a valle" contengano (pena la nullità assoluta) il predetto impegno.
- 12.10. L'Appaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente il MAUTO e la Prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente.
- 12.11. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari, il bonifico bancario o postale deve riportare il CIG in relazione a ciascuna transazione posta in essere.
- 12.12. L'Appaltatore si obbliga a comunicare gli estremi dei conti correnti dedicati entro 7 giorni dall'accensione, nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare sugli stessi.
- 12.13. Sul conto confluiscono tutti i movimenti relativi al Servizio, tutti i pagamenti (compresi gli stipendi) di dipendenti, consulenti e fornitori. Gli stipendi o le consulenze devono confluire sul conto

indicato per intero, anche se non sono riferibili in totale a un singolo appalto. Solo i versamenti contributivi e previdenziali e le tasse possono essere fatti con altri sistemi diverso dal bonifico.

- 12.14. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore al MAUTO che, in caso contrario, è sollevato da ogni responsabilità.
- 12.15. Non sarà corrisposta alcuna anticipazione del corrispettivo.
- 12.16. È fatto divieto all'Appaltatore di effettuare cessioni di credito o conferire procure irrevocabili all'incasso relativamente ai crediti sorti nell'esecuzione del Servizio; tali cessioni o procure non saranno accettate e né potranno in nessun caso essere opposte al MAUTO.
- 12.17. Il MAUTO, una volta emessa l'attestazione di regolare esecuzione relativa all'ultimo mese di Servizio espletato dall'Appaltatore, provvederà a svincolare la garanzia definitiva dell'Appaltatore di cui all'art. 14.

### **Articolo 13 – Subappalto. Divieto di cessione del contratto.**

- 13.1. Il subappalto è consentito, nei limiti del 30% dell'importo complessivo del contratto, secondo quanto previsto all'art. 105 del Codice e in presenza delle seguenti condizioni:
  - a) che l'Appaltatore abbia indicato all'atto dell'offerta le prestazioni che intende subappaltare;
  - b) che l'Appaltatore richieda al MAUTO di essere autorizzato al subappalto;
  - c) che l'Appaltatore depositi presso il MAUTO, almeno 20 giorni prima della data di effettivo avvio del Servizio, il contratto di subappalto e le certificazioni attestanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di ordine speciale prescritti dalla normativa vigente per lo svolgimento delle attività oggetto di subappalto.
- 13.2. Il subappalto non esonera in alcun modo l'Appaltatore dagli obblighi derivanti dal contratto essendo esso l'unico e il solo responsabile verso il MAUTO della buona esecuzione del contratto.
- 13.3. L'Appaltatore non può cedere a terzi, a pena di nullità, in tutto o in parte il Contratto e il Servizio. In caso di violazione di tale divieto saranno posti a carico dell'Appaltatore tutte le spese e i danni derivanti al MAUTO.

### **Articolo 14 - Garanzia definitiva.**

- 14.1. L'Appaltatore, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, è tenuto a depositare, al momento della stipula, una garanzia di importo pari a quanto previsto nell'art. 103 del Codice nella forma della cauzione (in contanti o in titoli del debito pubblico) o della fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 d.lgs. 385/93. La garanzia deve prevedere espressamente:
  - a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c.;
  - b) la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c.;
  - c) l'indicazione dell'operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del MAUTO.
- 14.2. La garanzia dovrà restare in vigore per tutta la durata del Contratto e, in caso di riduzione, essere immediatamente reintegrata in applicazione dell'art. 103, comma 1, del Codice.

- 14.3. La garanzia sarà svincolata secondo quanto previsto dall'art. 103, comma 5, del Codice.
- 14.4. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la garanzia fideiussoria è presentata dalla mandataria in nome e per conto di tutti i componenti del raggruppamento, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

#### **Articolo 15 - Responsabilità dell'Appaltatore per danni. Obblighi assicurativi.**

- 15.1 L'Appaltatore è responsabile di tutti i danni a persone o cose cagionati direttamente o indirettamente dal suo personale o da quello del subappaltatore impiegato nel Servizio e/o in connessione e/o in conseguenza con l'esecuzione del Servizio medesimo.
- 15.2 L'accertamento dei danni sarà effettuato dal D.E.C alla presenza del Referente. A tale scopo il MAUTO comunicherà con congruo anticipo all'Appaltatore il giorno e l'ora previsti per l'accertamento e nel caso in cui il Referente non manifesti la volontà di partecipare si procederà autonomamente alla presenza di due testimoni. Tale constatazione costituirà titolo sufficiente al fine del risarcimento dei danni che dovrà essere corrisposto dall'Appaltatore.
- 15.3 Per ottenere il rimborso delle spese sostenute in relazione ai danni di qualsiasi natura, compresi quelli derivanti dalla risoluzione del Contratto e la rifusione degli stessi, il MAUTO potrà rivalersi mediante trattenute sui crediti dell'Appaltatore o sulla garanzia definitiva, che dovrà, in tal caso, essere immediatamente reintegrata.
- 15.4 I danni che l'Appaltatore ritenesse ascrivibili a cause di forza maggiore dovranno essere denunciati a mezzo PEC al MAUTO entro 3 giorni dall'inizio del loro avverarsi, pena la decadenza dal diritto di farli valere. Si considerano danni di forza maggiore quelli provocati da cause imprevedibili. I danni ascrivibili all'arbitraria esecuzione del Servizio non potranno mai essere iscritti a causa di forza maggiore e dovranno essere riparati a cura e spese dell'Appaltatore, il quale è altresì obbligato a risarcire ogni ulteriore pregiudizio connesso e/ consequenziale derivante al MAUTO.
- 15.5 L'Appaltatore, alla stipulazione del Contratto o al momento della consegna anticipata del Servizio, dovrà essere in possesso di apposita polizza assicurativa ai fini della copertura della propria Responsabilità civile verso Terzi (RCT) e verso Prestatori di lavoro e Parasubordinati (RCO) stipulata presso primaria compagnia assicuratrice.
- 15.6 La polizza dovrà prevedere massimali adeguati al servizio affidato e alla consistenza del personale alle dipendenze dell'Appaltatore e, comunque, non inferiori ai seguenti minimi inderogabili:
- a) € 5.000.000,00 per sinistro, sia per danni a persone che per danni a cose;
  - b) € 5.000.000,00 per sinistro, ma con il limite di euro 2.500.000,00 per persona infortunata.
- 15.7. La polizza dovrà espressamente prevedere le seguenti clausole ed estensioni:
- a) la rinuncia al diritto di rivalsa, a qualsiasi titolo, verso il MAUTO e/o suoi dipendenti, collaboratori, incaricati;
  - b) l'indicazione che tra gli assicurati si intendono compresi tutti i soggetti che a qualsiasi titolo e/o veste partecipino, presenzino o siano interessati all'esecuzione dei Servizi, indipendentemente dall'esistenza o meno di rapporto giuridico con l'Appaltatore, anche nel caso di colpa grave.
- 15.8. I rischi non coperti dalla polizza, gli scoperti e le franchigie si intendono in ogni caso posti a carico dell'Appaltatore.
- 15.9. La polizza dovrà essere mantenuta in vigore per l'intera durata del Contratto, dalla data di effettiva consegna del Servizio fino alla data di verifica di conformità di regolare esecuzione del Servizio;

l'Appaltatore dovrà, altresì, risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato.

- 15.10. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare le coperture assicurative qualora si sia dovuto fare ricorso alle polizze di cui al presente articolo o che risultino ridotte o poste a riserva dall'assicuratore a seguito di denuncia di sinistro.
- 15.11. Nel caso in cui l'Appaltatore avesse già provveduto a contrarre polizza assicurativa per il complesso delle sue attività, sarà necessaria la produzione di copia autentica ai sensi di legge della stessa con allegata specifica appendice della Compagnia Assicuratrice contenente l'estensione della polizza al servizio oggetto di appalto comprensiva delle succitate clausole ed estensioni.
- 15.12. L'Appaltatore si assume sin d'ora l'obbligo di comunicare per iscritto al MAUTO qualsiasi variazione al testo di polizza. La mancata comunicazione, così come la mancata reintegrazione di cui al precedente articolo 15.10, costituirà per il MAUTO titolo per la risoluzione immediata del contratto ex art. 1456 c.c. Inoltre, l'Appaltatore si impegna a fornire a ogni scadenza annuale del contratto assicurativo prova dell'avvenuto pagamento del premio di polizza.
- 15.13. Il MAUTO non è responsabile dei danni, eventualmente causati ai dipendenti e alle attrezzature dell'Appaltatore che possono derivare da comportamenti di terzi estranei all'organico del MAUTO medesimo.
- 15.14. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la polizza presentata dalla mandataria coprono, senza alcuna riserva alcuna, anche i danni causati dalle imprese mandanti.

## **Articolo 16 – Penali**

- 16.1. Il MAUTO si riserva di applicare le seguenti penali nei confronti dell'Appaltatore:
  - a) pulizie giornaliere o settimanali non effettuate nei termini concordati: penale proporzionale alla gravità dell'inadempimento dall'importo minimo di € 100,00 all'importo massimo di € 500,00. In caso di recidiva, la penale verrà prima raddoppiata e poi triplicata;
  - b) timbrature: mancato riscontro delle ore da effettuarsi per il Servizio giornaliero, rilevabile dal sistema di rilevazione e/o dai fogli presenze: penale dell'importo di € 15,00 per ciascuna ora non effettuata;
  - c) personale impiegato non regolarmente: ferma restando l'applicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente, penale dell'importo di € 5.000,00 per ogni persona non in regola. In caso di recidiva, la penale verrà prima raddoppiata per ogni persona non in regola;
  - d) mancato reintegro garanzia fideiussoria entro dieci giorni dalla riduzione: verrà applicata una penale dell'importo di € 30,00 per ogni giorno di ritardo;
  - e) mancata presentazione programma entro il termine di cui all'art. 4.9. penale di € 50,00 per ogni giorno di ritardo;
  - f) altre prescrizioni: in caso di mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel presente Capitolato, ivi comprese quelle inerenti alla sicurezza e quelle relative alle mancata rispondenza delle caratteristiche e/o del dosaggio dei prodotti rispetto ai CAM, penale rapportata alla gravità dell'inadempimento dall'importo minimo di € 100,00 fino all'importo massimo di € 2.000,00.
  - g) mancata sostituzione di un operatore: € 500,00 per ogni addetto per cui è mancata sostituzione;
  - h) personale senza divisa e/o senza tesserino di riconoscimento: € 50,00 al giorno per ogni componente del personale per cui si riscontra la violazione. Le penali di cui al punto 16.1. sono cumulabili.

- 16.2. L'applicazione delle penali non esclude in ogni caso il diritto del MAUTO di pretendere il risarcimento dell'eventuale maggiore danno.
- 16.3. L'importo complessivo delle penali non potrà superare il 10% del corrispettivo contrattuale, salva in tal caso la facoltà del MAUTO di avviare la procedura di risoluzione del contratto.
- 16.4. Le penali a carico dell'Appaltatore saranno dedotte dal corrispettivo dovuto nella fattura successiva alla contestazione e comunicazione di applicazione.
- 16.5. Salvo che l'inadempimento non sia causa di risoluzione del contratto, il MAUTO formulerà contestazione per iscritto e a mezzo PEC all'Appaltatore, segnalando la penale applicabile e invitandolo a presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni. In mancanza di riscontro la penale si intenderà tacitamente accettata. Nel caso di giustificazioni ritenute inadeguate, il MAUTO comunicherà l'applicazione delle penali previste nel presente articolo.
- 16.6. Il MAUTO si riserva la facoltà di ordinare e fare eseguire, a spese dell'Appaltatore, le prestazioni necessarie per il regolare svolgimento del Servizio e per rimediare alle violazioni sanzionate con le penali.
- 16.7. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà riconosciuto dal MAUTO all'Appaltatore in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del MAUTO.
- 16.8. Tutte le riserve che l'Appaltatore intende formulare, a qualsiasi titolo, devono essere avanzate mediante comunicazione scritta, e a mezzo PEC, che dovrà pervenire al MAUTO entro 15 giorni dall'insorgenza dei motivi che concorrono alla formulazione delle riserve anzidette. La riserva deve essere documentata con l'analisi dettagliata dei fatti e/o accadimenti pregiudizievole e delle somme cui l'Appaltatore ritiene di aver diritto. L'Appaltatore che non abbia esplicitato le proprie riserve nel modo e nei termini previsti, decade dal diritto di far valere, in qualsiasi sede, riserve e domande.

#### **Articolo 17 – Risoluzione per inadempimento. Clausola risolutiva espressa.**

- 17.1 Il MAUTO, fatta salva l'applicazione delle penali di cui all'art. 16, potrà disporre la risoluzione del contratto nel caso in cui le obbligazioni previste dal presente Capitolato non siano adempiute secondo le modalità stabilite e, a titolo esemplificativo e non esaustivo, nei seguenti casi:
  - a) gravi violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate dall'Appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere;
  - b) reiterata sospensione o abbandono o mancata effettuazione del Servizio da parte del personale addetto;
  - c) reiterato impiego di personale inferiore, per numero e qualità, a quanto previsto dal contratto e quindi non sufficiente a garantire il livello di efficacia e di efficienza del Servizio;
  - d) grave violazione degli orari di Servizio concordati;
  - e) gravi violazioni delle prescrizioni in materia di sicurezza;
  - f) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali;
  - g) gravi violazioni all'obbligo di corrispondere le retribuzioni al personale impegnato nell'esecuzione del Servizio;
  - h) reiterato impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria;
  - i) mancato rispetto dei criteri ambientali non eliminato dall'Appaltatore, anche a seguito di diffide formali ad adempiere.
- 17.2. Nei casi di cui all'art. 108, comma 3, del Codice – tra cui rientrano anche quelli previsti a titolo

esemplificativo al paragrafo precedente – il MAUTO comunica, mediante PEC, all'Appaltatore l'addebito con invito a produrre le proprie controdeduzioni per iscritto entro il termine di 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, il MAUTO, su proposta del Direttore, può disporre la risoluzione del contratto.

- 17.3. Al di fuori dei casi previsti nei precedenti paragrafi 17.1. e 17.2., qualora l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il MAUTO assegna un termine non inferiore a 10 giorni, salvo i casi d'urgenza, entro cui l'Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto il verbale in contraddittorio con l'Appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, il MAUTO può risolvere il contratto.
- 17.4. Il MAUTO potrà altresì disporre la risoluzione del Contratto negli altri casi di cui all'art. 108 del Codice.
- 17.5. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. il Contratto si risolve di diritto nei seguenti casi di inadempienza da parte dell'Appaltatore:
- a) violazione delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 12 del presente Capitolato;
  - b) subappalto non autorizzato dal MAUTO, come previsto al precedente art. 13;
  - c) applicazione di penali superiore al 10% dell'ammontare netto contrattuale;
  - d) cessione totale o parziale del Contratto e/o del credito;
  - e) subappalto non autorizzato;
  - f) avvio della procedura di fallimento o di ammissione al concordato preventivo dell'Appaltatore;
  - g) avvio della procedura di ammissione alla liquidazione coatta amministrativa dell'Appaltatore;
  - h) violazione degli obblighi assicurativi di cui all'art. 15 del presente Capitolato;
  - i) formalizzazione dell'avvio del procedimento per la cessazione dell'attività commerciale.
- 17.6. Al ricorrere di una delle circostanze di cui all'art. 17.5, il MAUTO comunicherà all'Appaltatore a mezzo PEC l'intenzione di avvalersi della clausola risolutiva espressa e il contratto sarà risolto di diritto all'atto della ricezione della PEC, salvo il diritto al risarcimento dei danni subito dal MAUTO, compresi quelli relativi alle spese necessarie per addivenire alla stipulazione di nuovo contratto.
- 17.7. La risoluzione del Contratto determina l'incameramento della garanzia definitiva prestata dall'Appaltatore, salvo il diritto del MAUTO al risarcimento dei maggiori danni subiti e/o delle maggiori spese sostenute a causa dell'inadempimento contrattuale, ivi compresi i maggiori costi per l'affidamento delle prestazioni non effettuate ad altro operatore. All'Appaltatore verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato, sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni.
- 17.8. In caso di risoluzione del Contratto per grave inadempimento dell'Appaltatore o fallimento del medesimo, il MAUTO si riserva di interpellare i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultati dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per l'affidamento del completamento dei servizi. Si procede all'interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta, fino al quinto migliore offerente, escluso l'originario aggiudicatario. L'affidamento avviene alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.
- 17.9. In caso di sospensione o annullamento giurisdizionale oppure annullamento, revoca o ritiro in sede



di autotutela di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento dell'appalto, il Contratto potrà essere risolto mediante PEC da inviarsi dal MAUTO all'Appaltatore. In tal caso l'Appaltatore nulla potrà pretendere dal MAUTO a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extracontrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento di ricevimento della PEC.

## **Articolo 18 – Recesso e proroga tecnica**

- 18.1. Il MAUTO si riserva la facoltà di recedere dal contratto in qualunque momento e per qualsiasi ragione, previo preavviso di 30 giorni a mezzo PEC. In tal caso all'Appaltatore sarà riconosciuto il pagamento della somma di cui all'art. 109 del Codice, ad esclusione di qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, e ad ogni altro ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 c.c.
- 18.2. Alla scadenza del contratto, da intendersi sia come scadenza naturale sia come scadenza del periodo di rinnovo, il MAUTO si riserva la facoltà di prorogare il Servizio per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure per l'individuazione di un nuovo contraente, agli stessi patti, condizioni tecniche ed economiche, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi di dare esecuzione alle prestazioni oggetto di proroga.

## **Articolo 19 – Riferimenti normativi.**

Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato o nel Contratto si rinvia al Codice dei Contratti Pubblici (Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50), al Regolamento di esecuzione ed attuazione del d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163 recante "codice dei contratti pubblici", nelle parti ancora in vigore (D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207), al Codice Civile, nonché alle principali norme sui criteri ambientali, quali ad esempio:

- a) Regolamento (UE) N. 286/2011 della Commissione del 10 marzo 2011 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- b) Regolamento (CE) N. 790/2009 della Commissione del 10 agosto 2009 recante modifica, ai fini dell'adeguamento al progresso tecnico e scientifico, del regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele;
- c) Regolamento (CE) N. 1272/2008 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006;
- d) Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 dicembre 2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- e) Regolamento (CE) n. 648/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 31 marzo 2004 relativo ai detersivi e s.m.i.;
- f) Decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 2009 n. 21 di esecuzione delle disposizioni di cui al Regolamento n. 648/2004;
- g) D. Lgs. 28 luglio 2008, n. 145 Attuazione della Direttiva 2006/121/CE in materia di classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose, e del regolamento (CE) n. 1907/2006 concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH);
- h) D. Lgs 14 marzo 2003, n. 65 Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi.

## **Articolo 20 – Foro competente. Trattamento dei dati personali.**

- 20.1 In caso di controversie sulla interpretazione o applicazione del presente Capitolato o del Contratto è competente il Tribunale Civile di Torino.
- 20.2 I dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del Regolamento UE 2016/679 e del D.lgs. 18 maggio 2018 n. 51, esclusivamente nell'ambito della gara regolata dal presente Capitolato.

## **Articolo 21 – Spese di contratto e di pubblicazione.**

- 21.1. Sono a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, le spese di bollo ed eventualmente di registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto.
- 21.2. Le spese di pubblicazione del bando di gara sostenute dal MAUTO saranno rimborsate dall'Appaltatore entro 60 giorni dall'aggiudicazione.

## **Articolo 22 – Allegati.**

- 1) Planimetria;
- 2) D.U.V.R.I.;

Il Responsabile del Procedimento  
Marzia Tholozan